

## ALLEGATO D:

**“ACCOGLIMENTO –CONTRODEDUZIONI AL PARERE MOTIVATO di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006 espresso con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 2-146 Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano d'Area del Parco naturale del Ticino, adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 4 del 06.02.2019”.**

---

### 4.1 BIODIVERSITÀ

Con riferimento agli aspetti di biodiversità si evidenzia che nella documentazione il tema della Rete Ecologica è trattato esclusivamente nella Tav. 14 - Verifica di coerenza e rispetto del Piano d'Area con il Piano Paesaggistico regionale, individuando l'intero parco e l'intero Sito Natura 2000 quale Core areas.

Si evidenzia che manca l'individuazione di altre componenti importanti della rete, in particolare di tutti quegli elementi territoriali importanti per la connessione tra le aree naturali e seminaturali: corridoi ecologici, stepping stones, varchi, collegamenti esistenti e/o da creare, anche alla luce delle indicazioni del progetto "Novara in Rete" (fondazione Cariplo, Lipu, Arpa Piemonte) approvato con DGR 27 Febbraio 2017, n. 8-4704 (*Preso d'atto dei risultati del progetto "Novara in rete - Studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica in Provincia di Novara", in applicazione della metodologia di individuazione della Rete ecologica regionale ai sensi della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*).

Si ritiene necessario integrare gli elaborati almeno con gli elementi della Rete riconosciuti dal suddetto progetto e definire una specifica disciplina per gli stessi.

---

## ACCOLTA

Sono state create le TAVOLE n. 16 a—b RETE ECOLOGICA che riportano corridoi ecologici, stepping stones, varchi, collegamenti esistenti e/o da creare, alla luce delle indicazioni del progetto “Novara in Rete” (fondazione Cariplo, Lipu, Arpa Piemonte) approvato con DGR 27 Febbraio 2017, n. 8-4704. E' stato poi introdotto un Capitolo ad hoc nella Relazione del Piano.

Viste le Misure sito-specifiche e considerato che nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione.

All'art. 11 comma 2 è stato integrato così come segue:

Le zone agricole e forestali sono istituite a supporto di uno sviluppo agricolo orientato in funzione degli equilibri ecologici e funzionali degli ecosistemi; la ricostituzione della rete ecologica mira a ristabilire i rapporti tra gli elementi frammentati e gli ambienti naturali, nonché tra i diversi ambienti, da quelli più

naturali a quelli più influenzati dalle attività antropiche. **Gli interventi dovranno essere valutati sulla base della Tav. 15 a-b Rete Ecologica.**

L'art. 15 comma 5 è stato introdotto il seguente punto:

**Favorire la connessione ecologica delle aree naturali e semi-naturali sulla base del progetto "Novara in Rete" (fondazione Cariplo, Lipu, Arpa Piemonte) approvato con DGR 27 Febbraio 2017, n. 8-4704 (Presenza d'atto dei risultati del progetto "Novara in rete - Studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica in Provincia di Novara", in applicazione della metodologia di individuazione della Rete ecologica regionale ai sensi della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità")**

---

Inoltre, come evidenziato al successivo paragrafo 4.3 risulta opportuno un approfondimento relativamente alle specie animali e vegetali alloctone al fine di definire le opportune misure per il contenimento.

---

## **ACCOLTA IN PARTE**

E' stato elaborato esclusivamente un documento dedicato alle Specie Forestali Autoctone del Parco del Ticino a cura del Responsabile del Settore Gestione Ambientale Dr. E. Villa. Per quanto concerne le specie alloctone riteniamo il Piano d'Area, uno strumento urbanistico non idoneo a disciplinare tali contenuti e pertanto la tematica verrà affrontata nell'imminente Piano di Gestione delle aree della Rete Natura 2000.

---

### 4.2 ASPETTI AGRICOLI

Con specifico riferimento al comparto agricolo, le analisi e valutazioni di seguito riportate sono state suddivise in 2 paragrafi specifici che riguardano:

- Considerazioni sul Rapporto Ambientale;
- Considerazioni sulle Norme Tecniche di Attuazione.

#### 4.2.1 Considerazioni su Rapporto Ambientale

Relativamente al rapporto con altri Piani, si segnala che nel quadro pianificatorio e programmatico di riferimento, non è stata prevista l'analisi di coerenza esterna con il "Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca" approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331.

---

## **ACCOLTA**

Tale analisi è stata svolta nel documento di Rapporto Ambientale, inoltre la tematica relativa alla fauna ittica sarà meglio tratta nell'imminente Piano di Gestione delle aree della Rete Natura 2000 (coerenza Piano compresa nel Rapporto Ambientale).

---

Per quanto attiene gli obiettivi di Piano, esso prevede che le attività agricole e forestali esistenti siano indirizzate al mantenimento delle buone pratiche agronomiche, con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico e naturale.

Dato atto che uno degli obiettivi del Piano è la valorizzazione dell'agricoltura e la tutela della vocazione agricola del Parco, vista la non irrilevante superficie interessata da attività agricola (33% della superficie, con circa 1600 ha a seminativi, 300 a prato, 150 ad arboricoltura da legno, stimati in base al Corine LandCover), il Piano prevede vincoli gestionali sui territori gestiti (si vedano al riguardo ad esempio gli articoli da 7 a 17 delle Norme di Attuazione).

Si sottolinea, tuttavia, la mancanza di uno strato informativo di base, necessario per consentire un'analisi dei possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano, non essendo né descritta, né mappata la componente agricola per quanto attiene numero, tipologia e localizzazione delle aziende. Allo stesso modo, manca una compiuta analisi dell'uso del suolo agricolo.

Non è pertanto possibile valutare gli impatti gestionali del Piano sull'attività delle imprese agricole esistenti, né l'effetto ambientale che si prevede di ottenere. Si segnala che i dati necessari per lo svolgimento di queste analisi sono disponibili nell'Anagrafe Agricola, consultabile al sito: [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it).

---

## ACCOLTA

Sono stati analizzati i dati dell'Anagrafe Agricola Sistema Piemonte che hanno evidenziato le seguenti informazioni:

E' stata verificata la corrispondenza dei mappali agricoli con la zonizzazione proposta. In taluni casi la zonizzazione a subito delle piccole variazioni. Sono stati introdotti nell'apparato normativo commi che lasciano spazio a possibilità di contributi economici, qualora l'Ente avesse disponibilità finanziaria (ad es. Fondi SATAP attualmente e poi contributi derivanti da Bandi di finanziamento) in via prioritaria per le buone pratiche agricole (art. 9 e art. 15). In relazione è visibile il territorio agro-pastorale del Parco e il numero di aziende.

---

Pertanto, viste le carenze documentali sopra riportate, si ritiene necessario integrare la documentazione tramite la redazione di elaborati di piano specifici relativi alla tipologia e localizzazione delle aziende agricole presenti nel Parco, all'analisi dell'uso del suolo agricolo e alle interazioni tra il ciclo vitale di *Pelobates fuscus insubricus* e le modalità gestionali delle attività agricole potenzialmente interferenti, con particolare riferimento alla risicoltura.

Le medesime considerazioni si applicano all'area definita nella zona agricola speciale per la tutela del *Pelobates fuscus insubricus*, ubicata nella porzione di Parco in territorio di Cameri. Per tale contesto, anche se in parte analizzato nel documento di Valutazione di Incidenza, non sono illustrate le interazioni tra il ciclo di vita dell'anfibio e l'attività agricola, che consentirebbe una efficace concertazione tra gli obiettivi di protezione e la gestione agricola del territorio che costituisce l'habitat della specie, in particolare della risicoltura.

---

## ACCOLTA

La zona agricola speciale per la tutela del *Pelobates fuscus insubricus* (porzione di territorio di Cameri). Tale zona costituisce un sito di rilevante importanza per la presenza del *Pelobates fuscus insubricus*, specie prioritaria ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE e riconosciuta come specie in pericolo di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for Conservation of

Nature - IUCN). In tale zona presenti vaste superfici di terreno agricolo. Questo raro anfibio sopravvive in alcune località della Pianura Padana ed è uno degli anfibii europei a maggior rischio di estinzione. **In considerazione di ciò è tutelato dalla Direttiva Habitat – 92/42/CEE nell’ambito degli Allegati II e IV quale specie di interesse prioritario. Ed è proprio a seguito di questa Direttiva europea che con Legge Regionale n. 10/1993 è stato ampliato il Parco Naturale della Valle del Ticino, in Comune di Cameri, istituendo così la Zona Agricola Speciale al fine di tutelare la popolazione di Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus) presente nell’area.** L’Ente nel corso degli anni ha lavorato per il ripopolamento di questa specie che ha avuto alti e bassi. Nel marzo scorso si sono conclusi i lavori nel Parco Naturale del Ticino, presso la località Zaboina di Cameri, su un terreno di proprietà, di realizzazione di una nuova zona umida finalizzata a costituire un ambiente favorevole alla riproduzione degli anfibii con particolare riguardo per il Pelobate fosco, la cui popolazione negli ultimi anni ha subito una considerevole riduzione, legata alla sostanziale scomparsa nell’area delle Il pelobate fosco insubrico (Pelobates fuscus insubricus) è un piccolo e tozzo rospo dalla colorazione variabile tra il verdastro ed il grigio, con occhi gialli grandi e sporgenti. E’ chiamato anche “rospo della vanga” a causa delle sue abitudini fossorie, in quanto trascorre gran parte dell’anno all’interno del terreno soffice, fuoriuscendo soltanto nelle notti umide e piovose per alimentarsi e riprodursi. Un tempo molto diffuso negli ambienti risicoli e nelle golene temporanee, da alcuni decenni è ormai fortemente in declino a causa della scomparsa degli habitat idonei e dell’introduzione di predatori alloctoni. Attualmente è quindi considerato uno tra gli anfibii italiani più rari ed a rischio estinzione. L’importanza della sua tutela è dovuta al fatto che la sottospecie Pelobates fuscus insubricus è endemica della Pianura Padana: ciò significa che al mondo non è possibile trovarla al di fuori di quest’area. Per questo motivo quest’anfibio è classificato “in pericolo” dalla IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) e la sua conservazione è considerata prioritaria secondo la Direttiva Europea 92/43/CEE "Habitat". E’ tutelato inoltre dalla Convenzione di Berna del 1979 (Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa), ratificata in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981. Nei prossimi anni l’ente intende realizzare altre zone umide di diversa natura nell’ambito di questo territorio finalizzate a rafforzare e stabilizzare ulteriormente la popolazione di questo prezioso anfibio. Ciò sarà possibile utilizzando fondi di compensazione ambientale legati alla realizzazione nel Parco Naturale del Ticino di interventi di ammodernamento e adeguamento dell’autostrada Torino-Milano e fondi derivanti da finanziamenti europei (LIFE) qualora l’ente ne risulterà beneficiario. Alla luce di quanto sopraddetto la zona agricola speciale non può essere variata sono comunque stati modificati i seguenti commi:

1. **P.** Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie *Pelobates fuscus insubricus*, abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. **Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall’Ente.**
2. **P.** ~~In ogni caso~~ gli interventi non devono comportare, **fatta salva diversa valutazione da parte dell’Ente Parco**, la realizzazione di impermeabilizzazioni, rivestimenti con manufatti cementizi o similari, artificiose rettifiche, e alterazioni alla vegetazione spontanea arbustiva o arborea.

3. ~~P. Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici d' affezione e/o esotici.~~

Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta.

6 D.P. Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della **normativa vigente in materia** del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.

7. D Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private **all'occorrenza** temporaneamente recintate e ~~appositamente~~ individuate di concerto con l'Ente Parco.

- ~~8. P. È vietata qualsiasi nuova costruzione.~~

P. In generale è vietata qualsiasi nuova costruzione. Nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola di cui all'art. 11 delle presenti norme verranno valutati di volta in volta.

9. P. È consentita la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.

10. P. Considerato l'alto valore naturalistico della zona agricola speciale l'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, promuove buone pratiche agricole finalizzate alla creazione di aree umide, marcite e risaia tradizionale.

---

#### 4.2.2 Considerazioni sulle Norme Tecniche di Attuazione

Per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione, si riportano di seguito gli articoli di cui si richiede la modifica.

##### *Articolo 6: Tutela delle ZSC - ZPS*

Al fine di mitigare l'impatto derivante dal traffico veicolare si chiede che l'articolo sia integrato specificando che la definizione della tipologia di accorgimenti da adottare per diminuire l'impatto faunistico sia successiva:

- all'esecuzione di specifici monitoraggi nell'area di intervento;
- all'individuazione delle aree con scarsa o ridotta visibilità laterale.

Al proposito si segnalano 2 pubblicazioni regionali che potrebbero essere inserite come letteratura di riferimento:

- Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica in Piemonte (Centro Stampa Regione Piemonte, 2008);
- Fauna selvatica ed infrastrutture lineari – indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica" scaricabile all'indirizzo <https://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/pubblicazioni-anno-2005/fauna-selvatica/fauna-selvatica-ed-infrastrutture-lineari>

---

#### **ACCOLTA IN PARTE**

All'articolo 15 comma 5 è stato introdotto il seguente comma:

Favorire la connessione ecologica delle aree naturali e semi-naturali sulla base del progetto "Novara in Rete" (fondazione Cariplo, Lipu, Arpa Piemonte) approvato con DGR 27 Febbraio 2017, n. 8-4704 (Presa d'atto dei risultati del progetto "Novara in rete - Studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica in Provincia di Novara", in applicazione della metodologia di individuazione della Rete ecologica regionale ai sensi della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") e al Documento Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica in Piemonte (Centro Stampa Regione Piemonte, 2008)

---

#### Articolo 9: Zona agricola speciale

Si chiede la modifica dei punti 5 e 6 come di seguito riportato.

**5. P. Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali d'affezione domestici e/o esotici.**

La limitazione degli allevamenti suinicoli non è sufficientemente giustificata da elementi oggettivi, anche tenendo conto che è la modalità di gestione dell'allevamento zootecnico a generare o meno un potenziale impatto negativo sull'ambiente. Si chiede quindi che dall'articolo venga espunto il riferimento a tali allevamenti.

Si segnala inoltre come non sia corretto il riferimento agli animali "domestici"; la normativa vigente parla infatti di animali da compagnia, ovvero "animali detenuti dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari" (DPCM 28/2/2003).

~~6. D. Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ettaro/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

Per gli allevamenti esistenti l'Ente Parco si riserva la facoltà di redigere in futuro regolamenti specifici per gestire il carico zootecnico. Per le precedenti considerazioni (cfr. paragrafo 4.1.1.), si ritiene che dal presente comma debba essere espunto quanto sopra indicato.

Si ritiene infatti che qualsiasi indicazione o atto pianificatorio che riguardi le modalità di gestione delle attività interne al parco, debba trovare spazio nelle presenti norme di attuazione e non in ulteriori atti di regolamentazione che sarebbero gestiti al di fuori della procedura di VAS, procedura quest'ultima che permetterebbe una più accurata valutazione della loro efficacia agro-ambientale.

---

## ACCOLTA

Il comma verrà modificato come segue:

**Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta.**

Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri **della normativa vigente in materia** ~~del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

---

---

*Articolo 11: Zone agricole e forestali*

Si chiede la modifica dei punti 9 e 10 come di seguito riportato.

**9. P.** ~~Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali d'affezione domestici e/o esotici.~~

Valgono qui le considerazioni già esposte per l'art. 9 comma 5.

**10. P.** ~~Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ettaro/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

Valgono qui le considerazioni già esposte per l'art. 9 comma 6.

---

**ACCOLTA**

il comma verrà modificato come segue:

**“Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta. “**

il comma verrà modificato come segue:

Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri **della normativa vigente in materia** ~~del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

---

*Art. 15: Sostenibilità ambientale*

Si chiede la modifica del punto 2 come di seguito riportato.

**2. I.** *L'Ente Parco promuove le forme di agricoltura sostenibile nella coltura e produzione agricola e agroalimentare che privilegiano quei processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente" mediante le buone pratiche e il recupero delle tradizioni.*

Si chiede venga meglio definito che cosa si intenda con *"incrementare la produttività economica in agricoltura preservando la risorsa ambiente tramite il recupero delle tradizioni"*.

Al riguardo, l'innovazione agronomica permette di raggiungere un maggior grado di sostenibilità rispetto alle pratiche agricole utilizzate in passato (se a questo si riferisce il recupero delle tradizioni); ad esempio la difesa fitoiatrica odierna utilizza molto meno e molto meglio i principi attivi permettendo l'adozione di tecniche agronomiche ad impatto sempre minore.

## ACCOLTA

Per recupero delle tradizioni, si intendono quelle pratiche agricole, quei mestieri che hanno caratterizzato la storia del Parco a partire dal paesaggio, dall'economia e che al contempo aumentano la biodiversità di un sito: es. le marcite e la figura del camparo, il sistema irriguo, il mulino e la figura del mugnaio, i pascoli (etc).

Agli artt. 9 e 15 è stata introdotto la possibilità per l'Ente Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, di erogare contributi economici mediante bandi ad hoc finalizzati alla disseminazione delle buone pratiche sopradette.

---

### *Articolo 16: Tutela delle risorse idriche*

Al fine di evitare interferenze negative con la rete irrigua esistente e per adottare le soluzioni più adatte per assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione, permettendo di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente ed in sicurezza, si chiede di integrare l'articolo prevedendo che qualsiasi intervento che con essa interferisca venga preventivamente verificato sia con i consorzi gestori di comprensori costituiti ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 e della L.R. 1/2019 e s.m.i. (in particolare l'Associazione Irrigazione Est Sesia), che con i gestori aziendali.

L'articolo dovrà altresì integrarsi con quanto previsto dalla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (B.U.R.P. del 16 giugno 2011, n. 24). In particolare il punto 11 "Deroghe e casi di non applicabilità" lett. b) prevede, nei tratti di corpi idrici di confine con la Regione Lombardia, che l'applicazione delle istruzioni ivi contenute sia in deroga e subordinata a specifici accordi tra le parti.

---

## ACCOLTA

L' Art. 16 comma 3 è stato così modificato:

Ferma restando la competenza statale per la disciplina degli interventi e delle funzioni ad esso riservati, tutti gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema, **in ottemperanza anche alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (B.U.R.P. del 16 giugno 2011, n. 24).**

---

### *Articolo 21: Infrastrutture, viabilità minore e parcheggi, impianti tecnologici*

Si chiede di integrare la norma specificando che i tracciati delle opere viarie e gli interventi ammessi sulla viabilità minore siano progettati e realizzati evitando la cesura del mosaico degli appezzamenti, le interferenze con la viabilità interpodereale, la frammentazione del territorio rurale e dei corridoi ecologici.

---

## ACCOLTA

All'art. 21 comma 6 è stato inserito un punto con la prescrizione richiesta.

---

### **4.3.1 Studio d'incidenza e Norme Tecniche di Attuazione**

Tra gli impatti descritti poi non viene trattato l'effetto legato allo sviluppo e propagazione di specie alloctone/invasive e non vengono proposte misure particolari o azioni volte al loro contenimento; si ricorda che nel sito sono presenti specie animali e vegetali alloctone/invasive (come descritto nelle misure di conservazione sito-specifiche, allegato 1), alcune con importanti problematiche legate alla loro proliferazione o competizione interspecifica, che influiscono sullo stato di conservazione delle specie e habitat oggetto di tutela.

Risulta necessario che all'interno del Piano venga evidenziata la problematica e descritte opportune azioni che si intendono intraprendere per la loro eradicazione/contenimento, quantomeno per le situazioni che presentano maggiori criticità.

Per quanto riguarda gli articoli da 15 a 23 delle NTA "Politiche e norme di settore", per le quali nel documento d'incidenza sono state riscontrate soltanto delle coerenze, le nuove disposizioni sembrano prefigurare una migliore protezione della ZSC/ZPS, pertanto l'incidenza risulta positiva. Si ritiene tuttavia che tra le normative relative alla sostenibilità ambientale (art. 15), alla tutela delle risorse idriche (art.16) ed alla tutela e valorizzazione dell'agricoltura (art. 17) non sia stato considerato in nessun modo il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale normativa risulta tra l'altro importante anche nella gestione, all'interno delle aree protette oggetto della presente valutazione, della problematica delle specie esotiche invasive succitate.

---

#### **NON ACCOLTA**

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 26 della L. R. 19/2009 e smi per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
  - b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
  - c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
  - d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
  - e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
  - f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
- f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

Ai sensi invece dell'art. 42 comma1, è previsto il piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

L'Ente sta per iniziare il procedimento di redazione del Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 che è lo strumento pertinente a trattare le tematiche da voi evidenziate.

---

Infine per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche si ritiene che debbano essere prese in esame anche le zone umide le quali "possono contribuire infatti al miglioramento della qualità delle acque, costituendo talora veri e propri filtri naturali per i flussi idrici inquinati, svolgendo una funzione tampone per laghi e corsi d'acqua ed un'azione denitrificante delle acque contaminate da fertilizzanti o da residui di attività antropiche. Sotto il profilo idraulico, esse costituiscono aree di espansione allagabili in caso di esondazioni e rappresentano una riserva idrica nei periodi siccitosi. Le zone umide sono altresì ambienti intrinsecamente **vulnerabili**, sensibili e, nelle regioni temperate come il Piemonte, strettamente legati alle variazioni degli apporti idrici: infatti cambiamenti anche minimi possono causare la perdita di specie animali e vegetali peculiari, caratterizzate da specifici adattamenti fisiologici ed etologici".

All'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/zone-umide-piemonte>

---

## ACCOLTA

I dati sono stati inseriti nella tavola TAV. 11 a-b IDROGRAFIA scala 1: 25.000

---

- Tutti gli aspetti ambientali normati specificatamente dalle Misure di Conservazione Generali e da quelle Sito specifiche, comprese le Attività da promuovere e le Buone Pratiche dovrebbero essere ricondotte a Direttive (D) oppure a Prescrizioni (P) ed avere quindi natura vincolante ed obbligatoria;
  - Art. 3 comma 5 – I successivi piani attuativi dovranno essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza;
  - Art. 5 comma 1 – Aggiungere "ed in contrasto con i divieti previsti ai sensi del comma 3 art. 8 della l.r. 19/2009, nonché dei divieti ed obblighi previsti dalle Misure di Conservazione Generali e da quelle Sito specifiche";
  - Art. 5, 10, 11 - Viste anche le Osservazioni pervenute da parte di alcuni portatori di interesse si propone di armonizzare, i contenuti relativi alla possibilità di recinzione dei fondi indicati partendo dai contenuti delle Misure di Conservazione sito-specifiche all'art. 3, comma 1 lettera gg):
    - Art. 5, commi 3 "Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde. Deve comunque essere garantito il passaggio pedonale lungo la riva del fiume";
    - Art. 5 al comma 6 "Le opere di recinzione con siepe a verde ~~devono avvenire mediante piantumazioni~~ debbono avvenire esclusivamente mediante semina o impianto di specie autoctone";
    - Art. 10 comma 18 "Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare";
    - Art. 11 comma 25 "Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare";
- 

## ACCOLTE

Precisiamo che i commi relativi agli artt. 10 e 11 sono stati accorpati al comma 18 dell'art. 18

- 
- Art. 6 – comma 1 in relazione alla ZSC e ZPS Valle del Ticino (IT 1150001) riprende e ribadisce la coerenza delle Misure di Conservazione generali di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e delle Misure di Conservazione Sito-specifiche, approvate con D.G.R. n. 53 4420 del 19/12/2016, oltre ad adottare ulteriori azioni di carattere più generale in relazione alla produzione dei rifiuti e dei reflui fognari, all'inquinamento luminoso e ai derivati da nuovi insediamenti residenziali, turistici e produttivi; dal momento però che nel documento di incidenza non sono state in alcun modo messe in relazione sia l'articolazione del territorio in tipologie sia le varie attività previste dal piano con le Misure di Conservazione (MdC) sopracitate, sarebbe opportuno, per maggiore chiarezza e per una più semplice interpretazione normativa, che vengano riprese ed evidenziate le tipologie ambientali delle MdC sito-specifiche, articolate secondo gli azzonamenti che sono stati definiti specificamente dal Piano d'Area, verificando che la normativa di Piano sia coerente con le su citate MdC sito-specifiche. Contestualmente sarebbe utile che venga effettuata un'analisi territoriale di approfondimento ed una sovrapposizione cartografica quantomeno tra gli azzonamenti individuati e il livello delle tipologie ambientali definite nelle MdC (ambienti forestali, ambienti aperti, ambienti delle acque ferme e paludi, ambienti delle acque correnti, ambienti agricoli), in modo da avere un quadro conoscitivo maggiormente consono e coerente del contesto esistente e poter quindi calare sul territorio, almeno in parte, l'apparato normativo dei divieti e degli obblighi delle Norme Tecniche di Attuazione.
- 

## ACCOLTA

A seguito di detta osservazione è stato redatto il documento denominato: VERIFICA DI COERENZA RISPETTO ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE e la TAVOLA 19 a-b "COERENZA ZONIZZAZIONE ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE". Quest'ultima è stata elaborato esclusivamente per gli habitat forestali che sono compresi nell'allegato alle Misure Sito-Specifiche ovvero al Piano di Gestione Forestale vigente. Per i restanti habitat allo stato attuale non esiste, in base alla documentazione disponibile, la possibilità di un riferimento diretto ai codici della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Lo Studio, per l'individuazione degli altri habitat rientrerà tra quelli propedeutici, verrà effettuato propedeutico alla stesura del Piano di gestione del Sito Rete Natura 2000.

---

Sebbene l'obbligo all'uso esclusivo di specie autoctone si ritrovi in più articoli delle NTA, tuttavia essendo la zona fortemente antropizzata e quindi molto soggetta a fenomeni di arrivo e dispersione di specie esotiche invasive, al fine di una maggiore tutela del ZSC/ZPS dal succitato fenomeno si propone, a partire dall'Allegato 1B delle Misure di Conservazione Sito specifiche, di aggiungere uno o più commi nei quali per i nuovi interventi (residenziali e non), ristrutturazioni private o di aziende, interventi di mitigazione o compensazione a vario livello, prescriva il divieto di utilizzo di specie alloctone/esotiche sull'intero territorio dell'area parco.

In tutta l'area protetta ed in particolare, vista la presenza dell'area agricola speciale nella zona di Cameri del Pelobate, si ritiene che sebbene siano sempre vigenti le Misure di conservazione generali e sito-specifiche del sito, sia necessario introdurre un comma in cui vengono ricapitolati i divieti e le buone pratiche da mettere in atto al fine di tutelare dall'inquinamento da fitofarmaci l'habitat e la specie ivi presenti anche in ragione dell'eventuale gestione necessaria delle specie esotiche invasive.

All'indirizzo: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/utilizzo\\_prodotti\\_chimici\\_contenimento\\_esotiche.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/utilizzo_prodotti_chimici_contenimento_esotiche.pdf) è presente un approfondimento contenente le indicazioni di impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambito agricolo, extra agricolo e in ambito naturale e seminaturale, ai sensi del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

---

## NON ACCOLTA

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 26 della L. R. 19/2009 e smi per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
- c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
- e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.

f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

Ai sensi invece dell'art. 42 comma1, è previsto il piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

L'Ente sta per iniziare il procedimento di redazione del Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 che è lo strumento pertinente a trattare le tematiche da voi evidenziate.

---

#### **4.4 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

- art. 15, comma 5 punto c, inserire la seguente frase: promuovere attività finalizzate a incrementare il sequestro del carbonio e l'erogazione dei servizi ecosistemici (art. 2 e art.7 del d.lgs 3 aprile 2018, n. 34), coerentemente con quanto previsto dalla d.g.r. 6 febbraio 2017, n. 24-4638;

- art. 16, comma 7, inserire un'ulteriore lettera h) che preveda per gli interventi di ripristino sulle fasce tampone vegetate riparie l'utilizzo delle linee tecniche operative approvate con la d.g.r. 7 dicembre 2018, n. 34-8019".

**ACCOLTE**

---

#### **4.5 ASPETTI PAESAGGISTICI**

In merito alla suddetta tavola 14 si prende atto dell'elaborato proposto, che affianca alla zonizzazione individuata nel Piano d'area per il territorio del Parco, gli elementi di conoscenza e di analisi contenuti nel Ppr in riferimento alle Tavole P2 "Beni paesaggistici", P4 "Componenti paesaggistiche" e P5 "Reti di connessione paesaggistica" del Ppr stesso. Si evidenzia, tuttavia, per completezza dei dati relativi alle componenti paesaggistiche individuate dal Ppr e riportate nella cartografia del Piano d'area, che non risulta inserito nella tavola di recepimento della tavola P4 del Ppr, il dato dei ranghi storici per i comuni di Bellinzago Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Galliate, Oleggio e Varallo Pombia individuati dal Ppr come centri di III rango.

Riguardo alla tavola di recepimento della tavola P5 si rileva che sarebbe stato opportuno inserire nella cartografia proposta, proprio per le peculiarità del Piano in esame, i dati completi della tavola P5 "Rete di connessione paesaggistica" del Ppr, costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva, non limitandosi a riportare solamente le aree SIC e ZPS. A tal riguardo si evidenzia che, relativamente al tema storico-culturale lo stesso Piano d'area individua tra le proprie strategie la salvaguardia delle "risorse storico-culturali e paesaggistiche e delle emergenze archeologiche e architettoniche, considerati elementi fondamentali di caratterizzazione territoriale e

## ACCOLTE

Le tavole sono state adeguate.

---

In merito alla Relazione di coerenza con il Ppr si evidenzia, in primo luogo, che non è stato effettuato il raffronto tra le prescrizioni specifiche di cui alla Scheda B059 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte del Ppr relative al bene paesaggistico individuato con D.M. 1° agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Pombia e Varallo Pombia" e le previsioni normative del Piano d'area per le zone del parco ricadenti in tale ambito di tutela. Si richiede di integrare la Relazione ai fini della piena conformità del Piano d'area al Ppr.

---

## ACCOLTE

Il Documento è stato aggiornato.

---

In riferimento agli articoli delle NdA del Ppr si prende atto di quanto evidenziato a riscontro dell'art. 14 "Sistema idrografico" in particolare in merito alle tutele previste dall'Ente Parco all'art. 16 comma 4 delle NTA del Piano d'Area. A tal riguardo si evidenzia tuttavia che la norma proposta, a carattere di direttiva, non pare pienamente rispondente ai contenuti della norma stessa che recita: "E' previsto un parere obbligatorio dell'Ente Parco circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse".

---

## ACCOLTA

Sempre in riferimento all'art.14 del Ppr si richiedono precisazioni riguardo a quanto riportato a pag. 8 della Relazione di coerenza e al comma 21 dell'art. 16 delle NTA del Piano d'area "Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica ed irrigua si prevede una fascia di rispetto su entrambi i corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive) del canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo strade esistenti". In questo caso, configurandosi la norma come prescrizione, pare necessaria una maggiore definizione della stessa, con indicazione della profondità della fascia stessa ovvero se si intenda ricondurre tale fascia a quanto stabilito dall'art. 29 della l.r. n.56/1977

---

## ACCOLTA

Il comma è stata così modificato:

Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica e irrigua, si prevede una fascia di rispetto **con una larghezza pari a due volte l'altezza del salto morfologico**, su entrambi i lati dei corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive, etc.), del Canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo le strade esistenti e **fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti e dei corsi d'acqua irrigui, eseguite Enti competenti.**

---

del Ppr con esplicito riferimento all'art. 11 delle stesse NTA. Si evidenzia tuttavia che, ai fini di una maggiore efficacia delle norme, parrebbe opportuna una verifica dell'art.11, così come proposto, in particolare del comma 7 "Prescrizioni" e del comma 8 "Direttive". Si segnala, altresì, la necessità di verifica dei commi 16 e 17 per i rimandi contenuti riferiti ai commi precedenti. Sempre in riferimento all'art. 11 si prende atto della prescrizione di cui al comma 20, relativa al contenimento del consumo di suolo e diretta a permettere "nuove residenze rurali e nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica solo comprovando l'impossibilità di utilizzare immobili esistenti e/o immobili dismessi e/o aree già degradate o pregiudicate anziché suolo agricolo e comunque nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo", che concorre al conseguimento della conformità del Piano d'area anche rispetto alle finalità proprie del Ppr in tema di consumo di suolo. Si evidenzia, tuttavia, in riferimento ai commi 14, 16 e 18 dell'art. 11 e alle Prescrizioni in essi contenute, l'opportunità di integrazioni normative a carattere cautelativo finalizzate a garantire un corretto inserimento paesaggistico degli interventi, in particolare delle nuove strutture a servizio delle attività agricole (comma 18) e a garantire la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario storicamente consolidato, delle sue componenti naturali e degli edifici esistenti costituenti elementi del patrimonio storico-culturale e documentario.

In merito alle Zone di fruizione il Piano individua 35 zone di fruizione, suddivise in zone di fruizione articolata FA e in zone di fruizione puntuale FP, con indicazione dei caratteri degli interventi ammessi per ogni singola area. A riguardo, considerati i contenuti di cui al comma 10 dell'art.12 riguardanti le attrezzature e le attività esistenti legate alla fruizione e le nuove attività consentite per ognuna delle zone di fruizione, si evidenzia, tuttavia, che permangono forti perplessità in merito alla realizzazione di parcheggi all'interno del Parco e si ritiene necessario, qualora si confermino le nuove aree di parcheggio previste nelle zone di fruizione (c.10. P. Elenco attività e destinazioni d'uso unicamente consentite per singole zone di fruizione), che il Piano d'area definisca, mediante integrazioni normative o schede esemplificative d'intervento, le modalità realizzative per le superfici destinate a parcheggio e per il loro corretto inserimento nel contesto naturalistico e paesaggistico in oggetto, con indicazioni puntuali circa i materiali consentiti e le mitigazioni visive da porre in essere, a carattere arboreo e arbustivo.

Anche in relazione alle nuove attrezzature previste, in particolare "aree attrezzate e aree ristoro", si suggerisce di integrare le NTA con schede esemplificative finalizzate a definire e uniformare le modalità di realizzazione degli interventi.

---

## **ACCOLTA in parte**

L'Ente ha ritenuto di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con il Settore Regionale competente.

---

Si evidenziano, inoltre, perplessità riguardo al comma 8 D relativo alla possibilità di poter realizzare all'interno del Parco, tramite la definizione da parte dei comuni di uno strumento esecutivo, "nuove costruzioni, aumenti di volumetria e mutamenti di destinazione d'uso dei manufatti esistenti".

---

---

## ACCOLTA

E' stata eliminata la possibilità di nuove costruzioni.

del Piano che, per i punti di "visuale profonda, ovvero per gli ambiti di visuali panoramiche" - individuati nel Piano d'area ai sensi dell'art. 30 del Ppr come zone dalle quali è possibile fruire degli orizzonti paesaggistici e spaziali - vietano "qualsiasi modificazione non preventivamente autorizzata dall'Ente Parco, e dagli organi preposti al vincolo ai sensi di legge". In merito, oltre a evidenziare la necessità di verificare la tipologia di previsione inserita in norma, si ricorda che i punti di visuali panoramiche, individuati ai sensi dell'art. 30 del Ppr, non si configurano come beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 a meno che non espressamente riconosciuti con specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 157 del d.lgs. 42/2004 stesso. Costatato, tuttavia, che il Parco del Ticino ricade in ambiti sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 del medesimo d.lgs. 42/2004, si richiede di subordinare ogni intervento trasformativo ricadente in tali visuali alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico che deve prendere in considerazione l'insieme delle ricadute che possono derivare dalle trasformazioni proposte a carattere antropico, paesaggistico o naturale; tali analisi, stante gli ambiti di intervento complessivamente tutelati ai sensi della Parte terza del Codice, devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

---

## ACCOLTA

Il comma è stato integrato come segue:

I punti di visuale profonda, ovvero le visuali panoramiche, sono individuati dal Piano ai sensi dell'art. 30 del PPR come zone dalle quali è possibile fruire degli orizzonti paesaggistici e spaziali. In tali zone è vietata qualsiasi modificazione non preventivamente autorizzata dall'Ente Parco, e dagli organi preposti al vincolo ai sensi di legge. **Ogni intervento trasformativo ricadente in tali visuali alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico che deve prendere in considerazione l'insieme delle ricadute che possono derivare dalle trasformazioni proposte a carattere antropico, paesaggistico o naturale; tali analisi, stante gli ambiti di intervento complessivamente tutelati ai sensi della Parte terza del Codice, devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.**

---

## 4.6 ASPETTI IDROGEOLOGICI

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza del Piano d'Area con la pianificazione di bacino, dall'esame della documentazione, emerge che le valutazioni condotte devono essere perfezionate rispetto al nuovo quadro conoscitivo definito nel PGRA.

La compatibilità del Piano con il PGRA è stata verificata solo parzialmente. La tavola di zonizzazione 13a riporta infatti solo lo scenario H a monte del ponte della SS33 in Comune di Castelletto sopra Ticino cartografando, a valle del ponte sopra citato solo le fasce fluviali e non gli scenari del PGRA.

Si ritiene pertanto necessario che vengano integrate le tavole di analisi territoriale – idrografia e di zonizzazione con gli scenari del PGRA che, come detto, non afferiscono al solo tratto di corso d'acqua non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, ma riguardano tutto il fiume Ticino. Dovranno essere conseguentemente aggiornate le norme di attuazione del Piano d'Area che dovranno recepire la normativa e i limiti all'utilizzo del territorio definiti dal PAI e dal PGRA. Tale recepimento dovrà avvenire mediante "prescrizioni" e non "direttive" come da stesura attuale del piano.

## ACCOLTA

Sono stati citati solo gli articoli di riferimento.

Le tavole di zonizzazione sono state adeguate con tutti i dati richiesti

---

Posto che la variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V, approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 e contenente norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA, dispone all'art. 58 che relativamente al reticolo principale, nelle aree H (P3), M (P2) e L (P1) vigono limitazioni e prescrizioni coerenti rispettivamente a quelle previste per le fasce A, B e C del PAI, si precisa che gli interventi previsti nelle varie zone di fruizione individuate dal Piano, dovranno essere coerenti con i disposti di cui agli artt. 29, 30, 31, 36, 38 e 39 delle NdA del PAI qualora ricadenti rispettivamente nelle fasce A, B e C del PAI e/o negli scenari M e L del PGRA, mentre dovranno essere coerenti con le disposizioni relative alle aree costiere lacuali dell'Allegato 1 della d.g.r. 17-7911 del 23/11/2018 (cfr. par. 2.4), qualora ricompresi nello scenario H.

Particolare attenzione dovrà essere posta agli ambiti territoriali in cui lo scenario M è più ampio della fascia B per i quali il Titolo V prescrive che si applichino norme coerenti con quelle della fascia B. Si segnala che gli scostamenti più significativi in tal senso sono localizzati nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Bellinzago Novarese e Cerano. A titolo esemplificativo, si evidenzia l'opportunità di verificare la coerenza delle seguenti aree di fruizione: cod.9, località La Caserma nel comune di Marano Ticino, cod.18, località Mulino Vecchio nel comune di Bellinzago Novarese, cod.33, località Ristorante Venezia nel comune di Cerano, cod.34, località La Badiola nel comune di Cerano.

---

#### **ACCOLTA in parte**

Per i punti di FP e FA preme evidenziare che il piano non prevede in generale nuove costruzioni e pertanto nemmeno ampliamenti fuori sagoma. Sono previste solo opere di ristrutturazione edilizia, nella maggior parte dei casi il carico antropico di fruizione esiste già da numerosi anni (ad es. Mulino Vecchio di Bellinzago, La Quercia, Ponte di Galliate, sette Fontane); pertanto le previsioni di Piano non sono indirizzate ad incrementare il carico antropico. Per quanto riguarda le zone di Fruizione Articolata che ricadono in fascia A e B, le stesse sono sottoposte a Pianificazione Esecutiva al fine di regolare e razionalizzare la fruizione e sottoporle ad una verifica idraulica (vd lavoro svolto per il PEC già approvato area Casone-Montelame) nonché di valutazione di incidenza del sito.

---

Ticino, consentiranno di garantire l'omogeneità delle perimetrazioni lungo i confini comunali, agevolando così l'adeguamento dei vari strumenti urbanistici al PAI e al PGRA.

Si ritiene infatti che, in analogia a quanto disposto dalla delibera regionale relativamente alle modalità per la risoluzione delle incongruenze nell'ambito di specifiche varianti al PAI o varianti al PGRA, il Piano d'Area possa essere lo strumento territoriale nel quale tendere a far coincidere la nuova fascia fluviale B con le aree M (P2) e la nuova fascia C con le aree L (P1), nei casi in cui si sia accertato che le aree di pericolosità siano effettivamente quelle riportate nelle mappe del PGRA e che tali aree di inondazione siano maggiori delle fasce fluviali. Tali adattamenti, attuabili mediante l'applicazione dell'art. 27 delle NdA del PAI, ossia ritenendo l'"elemento fisico rilevabile alla scala di maggior dettaglio" assimilabile al limite dell'area di pericolosità, attuati in un piano territoriale quale è quello del Parco del

---

#### **ACCOLTA**

E' stata elaborata la tavola PROPOSTA DI VARIANTE FASCE FLUVIALI PAI in attuazione della DGR n. 17-7911 del 23/11/2018

---

Art. 1 c. 3: si ritiene in linea di principio che per gli aspetti geologici debbano essere considerate le norme collegate alle classi di pericolosità di cui alla C.P.G.R. 7/LAP/1996, in quanto fondate su analisi di dettaglio dei singoli territori comunali. Per questi aspetti, il Piano d'Area non può ritenersi sostitutivo e la classificazione di pericolosità geologica dei singoli PRG comunali deve sempre e comunque essere estesa anche all'interno del territorio del Parco.

---

## ACCOLTA

Il comma 3 è stato così modificato.

- valore di piano territoriale regionale, costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e per le norme collegate alle classi di pericolosità di cui alla C.P.G.R. 7/LAP/1996, in quanto fondate su analisi di dettaglio dei singoli territori comunali.
- 

Art. 7 c. 2: la verifica di compatibilità delle previsioni del Piano d'area si ritiene debba essere comunque effettuata rispetto alle norme geologiche di PRG, sia esso adeguato o meno al PAI, e considerando le norme più cautelative. In ogni caso, tale verifica in fase progettuale e autorizzativa riguarda le condizioni, le indagini e le modalità realizzative dell'intervento, e non la sua ammissibilità rispetto alle norme geologiche, che va valutata a monte, stralciando gli interventi non compatibili.

---

## ACCOLTA IN PARTE

si evidenzia che gli adeguamenti dei PRGC possono subire variazioni e pertanto si è ritenuto di disciplinare tale problematica così come è evidente nell' articolato normativo che per una migliore comprensione vi riportiamo:

**D.** Per le fasi progettuale ed autorizzativa degli interventi previsti dal Piano d'Area è necessaria da parte del richiedente la verifica della compatibilità con le previsioni dei PRGC vigenti adeguati al PAI e la classificazione del territorio in classi di pericolosità geologica ai sensi della normativa vigente.

**D.** Ove è previsto uno strumento attuativo, la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della pianificazione esecutiva è vincolata:

- a. al rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici adeguati al PAI, nonché delle norme del PAI stesso.
- b. All'osservanza dell'art. 18 del "Codice della Protezione Civile" di cui al D.lgs 1/2018 "Pianificazione di protezione civile".

**D.** Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo vige il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29, 30 e 38, 39 del PAI. Risultano inoltre vigenti le norme previste dai PRG comunali adeguati al PAI ai sensi della Circolare 7/LAP/ 96 della Regione Piemonte qualora definiscano norme di maggior dettaglio più restrittive.

---

c. 8: si ritiene che risultino vigenti anche le norme geologiche dei PRG comunali non adeguati al PAI, qualora dettino norme geologiche più restrittive rispetto agli artt. 29, 30, 38, 39 delle Norme PAI;

c. 9: l'utilizzo del termine "carico insediativo" può ingenerare confusione, in quanto anche ai sensi del Piano d'Area (come si legge nel testo del comma) è collegato alle condizioni di pericolosità idraulica e geomorfologica.

---

## ACCOLTA

Il comma 8 è stato modificato, il comma 9 è stato eliminato.

c. 12: le fasce di rispetto sono definite con criteri simili a quelle dell'art. 29 della L.R. 56/1977, senza possibilità di derogare alle relative delimitazioni (ammessa invece dall'art. 29). Sarebbe opportuno individuare con maggior dettaglio l'ambito di applicazione di tali fasce in riferimento alle diverse tipologie del reticolo idrografico naturale e artificiale; se possibile, individuare normativamente o cartograficamente.

L'Ente ha ritenuto di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con il Settore Regionale competente.

---

Art. 18 c. 3: per evitare ambiguità nell'applicazione della norma, è opportuno individuare meglio gli orli e le scarpate a cui si applica il vincolo, se possibile anche con individuazione cartografica e facendo salve in ogni caso delimitazioni più restrittive derivanti dai PRG comunali.

---

## ACCOLTA IN PARTE

L'Ente ha ritenuto di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con il Settore Regionale competente.

---

Si segnala infine la necessità di rivedere la definizione dell'incremento di carico antropico, non coerente con le indicazioni contenute nella d.g.r. 64-7417 del 07/04/2014. Nel Piano d'Area l'incremento di carico antropico è legato all'aumento di superficie lorda mentre nella delibera regionale è legato alla presenza di vita umana. Quest'ultima evidenzia infatti che inducono incremento di carico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza di vita umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi.

---

## ACCOLTA

E' stato eliminato il comma

#### 4.7 RISORSE IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, si evidenzia che l'art. 6 *TUTELA DELLE ZCS – ZPS, comma 3*, fornisce indicazioni per la mitigazione degli impatti derivanti "dalla produzione dei rifiuti e dei reflui fognari"; tuttavia, ai successivi punti a+e si leggono indicazioni generalmente applicabili ai reflui civili o alle acque meteoriche. Sarebbe opportuno escludere il termine rifiuti poiché per rifiuto si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 183, c.1, punto a del d.lgs. 152/2006). Anche i rifiuti liquidi devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo la normativa vigente e in particolare secondo la parte quarta, Titolo I del d.lgs. 152/2006.

---

#### ACCOLTA

Il termine rifiuti è stato eliminato.

Nell'area del parco sono ubicati due impianti di rilevanza comunitaria, l'impianto di Bellinzago Novarese e l'impianto Ovest Ticino Cerano, che risultano tra quelli individuati con la d.g.r. 7-10588/2009 ed in particolare con la scheda "AI32 - TICINO" ha definito per l'impianto di Bellinzago il 31/10/2009 e per l'impianto di Cerano 31/12/2010 il termine entro il quale i suddetti impianti dovevano conformarsi ai valori limite di concentrazione previsti dalla Tab. 2 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006. Pertanto ad oggi i suddetti impianti devono rispettare i seguenti valori limite di concentrazione (intesi quali valori medi annui).

Impianto	Classe Agglomerato	$P_{tot}$ - (mg/l)	$N_{tot}$ - (mg/l)
Bellinzago Novarese	$10.000 \leq a.e \leq 100.000$	$\leq 2$	$\leq 15$
Ovest Ticino - Cerano	$\geq 100.000$ a.e.	$\leq 1$	$\leq 10$

sono stati fissati, per i parametri Fosforo totale  $\geq 70\%$ , per l'Azoto totale  $\geq 75\%$ , mentre per l'impianto di "Cerano" i parametri da rispettare sono per il Fosforo totale  $\geq 80\%$  e per l'Azoto totale  $\geq 75\%$ .

Si precisa infine che i suddetti valori obiettivo devono essere il contributo con cui gli impianti sopra citati concorreranno al raggiungimento dell'obiettivo relativo all'abbattimento di almeno il 75% di Fosforo totale e di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di depurazione del territorio regionale.


I riferimenti legislativi e gli obblighi Comunitari sopra esposti risultano completamente assenti sia come analisi nel RA che come rimando nelle Norme Tecniche di attuazione.

---

#### ACCOLTA

Si evidenzia che gli impianti di depurazione citati sono collocati esternamente al Parco del Ticino, pertanto i riferimenti normativi indicati sono stati inseriti nella Relazione di Piano, come da estratti che si riportano di seguito:






CERANO:



confine Parco




Impianto di depurazione



BELLINZAGO NOVARESE:



confine Parco



Impianto di depurazione

In ogni caso l'Ente Parco, gestore del sito Rete Natura 2000 ai sensi della L.R. 19/2009 e smi valuterà l'incidenza su ogni intervento che interesserà gli impianti.

---

Si segnala, inoltre, che l'Articolo 16 *TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE*, comma 13, fa riferimento al Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 abrogato dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 152. Oggi occorre riferirsi alla Parte terza del citato d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*".

---

## ACCOLTA

E' stato modificato.

---

Si evidenzia infine che, rispetto a quanto riportato a pag. 30 della Relazione di Piano, tra gli enti competenti in materia di acque, è opportuno inserire:

- Regione Piemonte/Regione Lombardia, per la gestione interregionale dei procedimenti di VIA e dei procedimenti istruttori per i rinnovi e/o varianti alle concessioni assentite nel tratto interregionale, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa "Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali" sottoscritto il 28 luglio 2004 ed approvato con d.g.r. n. 22-12675 del 7 giugno 2004;
  - Provincia di Novara per la gestione delle istruttorie delle nuove concessioni/rinnovi/varianti lato Piemonte.
- 

## ACCOLTA

Inseriti in Relazione.

---

### 4.8 ASPETTI ENERGETICI

Per quanto riguarda gli aspetti energetici, l'art.15 *SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE*, comma 6, delle NTA sottolinea che "*L'Ente Parco promuove il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse*". Nelle specifiche di cui ai successivi punti a) e b) si forniscono poi indicazioni per le centraline idroelettriche.

Oltre alla necessità di una più chiara definizione della norma, si vuole evidenziare che in generale si possono riscontrare gli impatti tipici delle fasi di cantiere (rumore, polveri, sversamenti accidentali, traffico indotto, etc.) ed eventualmente quelli legati ai campi elettromagnetici per i quali deve essere effettuata una valutazione rispetto a quanto previsto nelle norme di tutela della popolazione dall'esposizione ai CEM (L36/2001, DPCM 08.07.2003 e DM 28.05.2008).

Oltre a ciò si possono riscontrare effetti molteplici e differenti a seconda della tipologia e della dimensione degli impianti in esercizio.

Solo per citarne alcuni si ricordano possibili fenomeni di subsidenza nell'area di estrazione degli impianti geotermici, impatti sulla qualità delle acque, su flora e fauna dell'ecosistema fluviale nei tratti sottesi alle centraline idroelettriche, etc. Particolare attenzione occorre riservare agli impianti a biomassa che possono determinare criticità in relazione alla gestione dei percolati e delle acque meteoriche, alle emissioni in atmosfera, anche odorigene, al sollevamento di polveri e al traffico indotto. L'obiettivo volto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, senza alcuna distinzione fra le diverse tipologie e senza soglie dimensionali, potrebbe non essere sempre coerente con gli obiettivi di tutela e conservazione prefissati.

Inoltre, con riferimento alla tabella di pag. 125 del RA, riportante una sintesi in forma matriciale dei possibili effetti indotti dal Piano, si osserva che viene riconosciuto un effetto negativo sulla qualità dell'aria in relazione al recupero del patrimonio edilizio esistente. Per una efficace riduzione delle emissioni climalteranti il Piano potrebbe chiedere che le ristrutturazioni degli edifici prevedano il raggiungimento di elevate prestazioni energetiche, superiori ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento energetico.

---

## **ACCOLTA**

l'Ente Parco, gestore del sito Rete Natura 2000 ai sensi della L.R. 19/2009 e smi valuterà l'incidenza su ogni intervento di energia rinnovabile.

---

### **4.9 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

Nell'ambito del Parere Motivato di cui alla d.g.r. 76-6278 del 2 agosto 2013, era stata evidenziata la presenza dello stabilimento Balchem, ricadente nel comune di Marano Ticino e collocato all'interno dei confini del Parco, e del polo chimico di Trecate, ricadente nel suddetto comune, esterno ai confini del Parco ma con ampie zone ricomprese nell'area di pianificazione dell'emergenza esterna che in esso ricadono.

In particolare era stato richiesto un approfondimento su tale criticità ambientale considerandola significativa per l'analisi di contesto configurandosi come una specifica pressione ambientale. Tuttavia tale analisi non è stata effettuata nel Rapporto Ambientale relativo alla presente procedura.

Inoltre si chiedeva di introdurre specifiche norme che tenessero in dovuto conto la convivenza tra il Parco e tali attività produttive.

Lo stabilimento Balchem viene considerato alla stregua delle altre attività produttive (Art. 14), senza che siano evidenziate in particolare le peculiarità di tale attività con riferimento alle limitazioni di destinazioni d'uso che dalla sua presenza derivano. Del polo chimico di Trecate non vi è invece alcun cenno all'interno dell'assetto normativo.

Risulta pertanto necessario che nelle norme del Piano d'Area siano richiamate e risultino cogenti tutte le limitazioni di utilizzo del territorio (in termini di destinazioni d'uso o di indicazioni progettuali e costruttive che possano minimizzare il rischio) che derivano dai Piani regolatori dei comuni di Marano Ticino, Trecate e Cerano, nonché che vengano evidenziate le pertinenti prescrizioni normative derivanti dal Piano di Emergenza Esterna delle due attività di interesse.

---

## **ACCOLTA**

Sono state cartografate le aree a Rischio Incidente Rilevante e inserite nella TAVOLA n. 3 CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

---

Risulta pertanto necessario che nelle norme del Piano d'Area siano richiamate e risultino cogenti tutte le limitazioni di utilizzo del territorio (in termini di destinazioni d'uso o di indicazioni progettuali e costruttive che possano minimizzare il rischio) che derivano dai Piani regolatori dei comuni di Marano Ticino, Trecate e Cerano, nonché che vengano evidenziate le pertinenti prescrizioni normative derivanti dal Piano di Emergenza Esterna delle due attività di interesse.

---

## ACCOLTA

La normativa vigente su tale tema è stata inserita nella Relazione di Piano. La L.R n. 19/2009 e smi prevede *Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un **piano di area che ha valore di piano territoriale regionale** e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).*

**Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, e ne affida l'attuazione**, attraverso momenti di verifica e di confronto, **agli enti che operano a scala provinciale e locale.**

Pertanto la normativa locale più restrittiva risulta vigente. E' stato inserito un richiamo alla normativa di PRG in tema di RIR all'art. 14 comma 1 solo per l'attività produttiva normata dal Piano d'Area. L'Ente Parco, gestore del sito Rete Natura 2000 ai sensi della L.R. 19/2009 e smi valuterà l'incidenza su ogni intervento che riguarderà le attività produttive Balchem e Polo chimico Trecate.

---

### 4.10 ASPETTI TURISTICI

Si evidenzia che i documenti e gli elaborati presentati risultano completi e condivisibili, denotano un lavoro approfondito e ad una propensione ad un cambio metodologico ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici; le strategie di Piano sono improntate ai nuovi concetti di sostenibilità dello sviluppo, competitività e cooperazione anche a livello culturale, turistico e sportivo e risultano coerenti con le politiche di settore che competono alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

Il Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino, inquadrandosi come strumento territoriale aperto e flessibile, individua le politiche di tutela e le norme di settore per la valorizzazione delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del Parco, che ha di sua natura vocazione turistico-culturale e sportiva.

Inoltre, tra gli obiettivi generali, il Piano promuove il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali in diverse materie, tra cui nuove opportunità di promozione della fruizione turistica, sportiva, del tempo libero, della ricreazione, della cultura e del paesaggio in un approccio integrato sostenibile.

Si evidenzia la particolare attenzione posta al turismo sostenibile e al sistema di infrastrutture verdi per la "mobilità dolce"; a riguardo si esprime la necessità di tenere in considerazione le connessioni con il documento denominato "Progetto di Rete Ciclabile di interesse regionale," approvato con la recente d.g.r. 83-8992 del 16 maggio 2019, in cui sono state indicate le ciclovie di interesse europeo, nazionale e di interesse regionale (Eurovelo, Bicalta, Canale Cavour).

Si sottolinea, inoltre, che nella redazione del Piano d'Area sono state intercettate le tematiche definite nel "Documento di indirizzo per lo sviluppo turistico della destinazione Piemonte", fondato sugli esiti degli Stati Generali del Turismo, approvato con d.g.r. 40-7931 del 23 novembre 2018.

---

## ACCOLTA

E' stato inserito l'aggiornamento sella DGR 83-8992 del 16 maggio 2019 sia nelle Norme di Attuazione sia nella Relazione.

---

### 4.11 MOBILITA' E TRASPORTI

Si ritiene, pertanto, che il nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino, nel rispetto dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Conca di navigazione di Porto Torre, si debba esprimere chiaramente sulla sua realizzazione, senza produrre dubbi e rischi di future incomprensioni che possono compromettere la cantierizzazione dell'intervento.

---

## ACCOLTA

Il sentiero navigabile con gli attracchi e le conche realizzate e in progettazione è stato inserito in cartografia alle tavole 12 a-b e nelle tavole di zonizzazione.

Sono stati richiamati il progetto di implementazione e i contenuti dell'Accordo di Programma nella Relazione di Piano d'Area e nelle Norme di attuazione all' art. 21 così come segue:

Per quanto concerne la viabilità minore e le infrastrutture, sono individuati con apposito simbolo nelle Tavv. 12a e b i principali accessi, il percorso ciclabile del Parco, le aree attrezzate e i parcheggi e il sentiero navigabile con i relativi attracchi e le conche esistenti relativi al "progettazione implementazione della via sul fiume Ticino da Castelletto sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale", nonché la Conca di navigazione di Porto Torre come opera puntuale in progettazione prevista e concordata nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto (approvato con DPGR n. 9 del 13/02/2014 e DPGR n. 65 del 9/08/2018) e sono stati aggiunti ai punti di fruizione 6 e 7 le dotazioni sopra menzionate.

---

## 4.12 ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI

### 4.12.1 Rapporti del Piano d'Area con la pianificazione di livello sovraordinato

Per quanto riguarda la coerenza del Piano d'Area con altri strumenti di pianificazione e programmazione, si evidenzia che il RA al punto 3.3 "Rapporto con altri Piani" - nell'analizzare gli strumenti di pianificazione sovraordinata interessanti il territorio del Parco e le loro interazioni con il Piano d'Area - non ha approfondito quanto previsto dal vigente PTR - Area di approfondimento "Ovest Ticino" (PTROT).

In particolare, si ritiene opportuno citare la vigenza del PTROT, anche in riferimento alle previste indicazioni contenute nel PTROT stesso relative ad una serie di rettifiche parziali dei confini del Parco, in particolare:

- SA1b: Costa tra Marano Ticino e Oleggio (proposto stralcio dall'ambito del Parco)
- SA3b: sub-ambito della SA3 Piana agricola ad est di Marano Ticino (proposto stralcio dall'ambito del Parco)
- SA4b: sub-ambito della SA4 Piana pre-parco ad est di Oleggio (proposto stralcio dall'ambito del Parco)
- SA7: Area agricola cascine Sonzini-Moioli-Aguzza (proposto stralcio dall'ambito del Parco ed assoggettamento nel PRGI di Oleggio ad "area a destinazione agricola" con le prescrizioni normative degli artt.38,39,40,41 delle NTA del citato strumento urbanistico).

Non sono state, inoltre, opportunamente documentate le strategie e le scelte pianificatorie operate dal Piano d'Area relativamente alle porzioni di territorio contigue alle "zone di salvaguardia" ed alle "fasce pre-parco" che il PTROT aveva individuato per l'omogeneizzazione complessiva delle aree di raccordo con il Parco e delle quali era stato previsto il recepimento negli strumenti urbanistici locali all'atto del loro adeguamento al PTROT.

---

## NON ACCOLTA

. La L.R n. 19/2009 e smi prevede *Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o*

urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il Piano non può prevedere rettifiche di confini dell'area protetta che possono essere solo disposte con Legge Istituitiva. L'Ente Parco non ha competenza pianificatoria pianificazione sul territorio esterno ai propri confini.

---

Per quanto riguarda il Piano delle Attività Estrattive della Provincia di Novara (PAEP), attualmente vigente, l'art.13 delle NTA del Piano d'Area prescrive il divieto di apertura e coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco, conformemente a quanto previsto dal PAEP. Il comma 10 del citato art. 13 prescrive la dislocazione – entro 5 anni dall'approvazione del Piano d'Area – delle attività di lavorazione inerti delle cave Frattini (Oleggio) e S.Giovanni (Oleggio) al di fuori del territorio del Parco. La cava Ticino snc (Varallo Pombia) è considerata critica per la dislocazione in parte all'interno del Parco; nella porzione esterna al Parco è attivo un impianto di estrazione e lavorazione di inerti.

Al riguardo, nello specificare che il Piano d'Area non può dettare prescrizioni relative al territorio posto all'esterno del perimetro del Parco, si evidenzia che la prescritta attivazione di una "concertazione tra l'Ente parco e il Comune di Varallo Pombia per la gestione dell'area" è esclusivamente una dichiarazione di intenti che non trova riscontro concreto a livello operativo. Il Piano d'Area dovrebbe invece prefigurare ciò che intende sviluppare nell'area di cava all'interno del Parco all'atto della conclusione dell'escavazione.

In riferimento alla cava Ticino snc, si evidenzia che l'Articolo 13 **ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE** individua quali aree deputate alla riqualificazione ambientale le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti, le cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con *progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco*, le discariche. Occorre chiarire quali siano i progetti di recupero ritenuti incompatibili e se tra questi risulti anche quello connesso all'attività di "Cave Ticino s.n.c." a Varallo Pombia. Nel merito si informa l'Amministrazione provinciale di Novara con Determinazione n. 688 del 09/04/2019 ha inoltrato alla Ditta Cave Ticino di Varallo Pombia s.r.l. una diffida all'ottemperanza delle prescrizioni ex art. 29 del d.lgs.152/2006 e art. 23 della l.r. 23/2016.

Si segnala che l'area di "Cave Ticino s.n.c." a Varallo Pombia non sembra essere cartografata sulla Tavola 05a, quanto meno per la parte ricadente nell'area ricadente nel Parco.

---

## ACCOLTA IN PARTE

La finalità del Piano è così come quella del Piano del 1985 la restituzione al Parco di attività e destinazioni idonee ad un'area protetta, tale finalità risulta coerente con il Piano Paesaggistico Regionale vigente.

Ricordiamo che di concerto con il Comune è possibile ricorrere allo strumento della perequazione urbanistica introdotta dal Piano d'Area proposto che permette alle attività di poter dislocare in aree ad hoc per lo sviluppo dell'azienda.

Ricordiamo che la PEREQUAZIONE URBANISTICA rientra nella generale potestà della pubblica amministrazione di conformare il territorio e nella possibilità di utilizzare modelli consensuali per il perseguimento di finalità di interesse pubblico. Inoltre la perequazione urbanistica è espressione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo finalizzata all'attenuazione delle disuguaglianze create dalla pianificazione urbanistica.

Nelle zone di riqualificazione di cui all'art. 13 è prevista la futura zona di vincolo.

Per quanto riguarda il procedimento relativo alla Determinazione della Provincia di Novara, esso avrà un suo percorso indipendente dalla redazione del Piano d'Area.

La Tavola 5 a) è stata aggiornata con utilizzando i dati di Corine Land Cover del Geoportale nazionale e di Land Cover del Geoportale Regione Piemonte.

---

#### 4.12.2 Traffico e parcheggi

L'assetto normativo proposto (cfr. art. 21 delle NTA) prevede che i parcheggi siano individuati cartograficamente con apposito simbolo. Per contro la direttiva di cui al comma 3 sancisce l'ammissibilità sulla viabilità minore – previo parere obbligatorio dell'Ente Parco – di *“parcheggi prioritariamente in corrispondenza degli spazi di sosta e delle aree verdi attrezzate o in corrispondenza di insediamenti rurali, legati alla presenza di attività agrituristiche”*. Si chiede di dettagliare come viene quantificata, pianificata e controllata tale possibilità.

Si chiede inoltre di rivedere la direttiva di cui al comma 7 dell'art. 21 delle NTA, che dispone di dotare le “zone di attrezzatura per il pubblico” di *congrui* spazi a parcheggio (la norma non può risultare generica), e si chiede di specificare esattamente come debba essere intesa la definizione di “zone di attrezzatura per il pubblico” e quali sono dette zone secondo la zonizzazione del Piano d'Area.

---

#### NON ACCOLTA

L'Ente Parco, volendo mantenere un margine di discrezionalità, essendo gestore del sito Rete Natura 2000 ai sensi della L.R. 19/2009 e smi valuterà l'incidenza su ogni intervento di realizzazione di parcheggio.

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con gli Enti e il Settore interessati.

---

Si chiede inoltre di rivedere la direttiva di cui al comma 7 dell'art. 21 delle NTA, che dispone di dotare le “zone di attrezzatura per il pubblico” di *congrui* spazi a parcheggio (la norma non può risultare generica), e si chiede di specificare esattamente come debba essere intesa la definizione di “zone di attrezzatura per il pubblico” e quali sono dette zone secondo la zonizzazione del Piano d'Area.

Sempre al comma 7 si stabilisce che *“nelle zone ad attrezzatura per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio”*: si ritiene che tale congruità non debba essere lasciata alla discrezionalità dei Comuni e si ribadisce che spetta al Piano d'Area determinare – possibilmente in senso conservativo - le quantità da realizzare in funzione del carico antropico massimo ammissibile che lo stesso Piano deve stabilire.

---

#### ACCOLTA

Il comma è stato modificato come segue:

L'Ente Parco e i Comuni ~~realizzano~~ **possono prevedere , previa valutazione di incidenza**, parcheggi aggiuntivi in corrispondenza delle zone di maggior accessibilità pubblica al Parco, e nelle zone ad attrezzatura per il pubblico **(aree attrezzate)** ~~è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.~~

---

#### 4.12.3 Problematiche idrogeologiche

I Comuni i cui territori sono interessati dal Piano d'Area hanno completato le procedure di verifica del quadro dei dissesti, così come previsto dalle Delibere di Giunta regionale (D.G.R.n.31-3749 del 06.08.2001 (Punto 2); D.G.R.n.45-6656 del 15.07.2002; D.G.R.n.2-11830 del 28/07/2009 e D.G.R.n.31-1844 del 07/04/2011) ed hanno provveduto, tranne uno (Bellinzago Novarese) ad inserire nei propri PRG la classificazione di pericolosità geologica ed a definire le norme geologiche applicabili sugli stessi territori.

L'art.16 delle NTA del Piano d'Area, comma 8, prevede come direttiva che «*risultano inoltre vigenti le norme previste dai PRG comunali adeguati al PAI ai sensi della Circolare 7/LAP/96 della Regione Piemonte qualora definiscano norme di maggior dettaglio più restrittive*». Si chiede che tale norma diventi prescrizione, stabilendo inequivocabilmente che le possibilità di nuova costruzione, ampliamenti e trasformazioni che vengono ammesse nelle singole zone di fruizione devono essere verificate ai sensi della classificazione di pericolosità geologica già condivisa da Regione Piemonte all'interno dei singoli Piani Regolatori, nonché dalle schede geologico-tecniche di cui all'art.14, punto2) lettera a) della L.R.56/77 e s.m.i..

---

#### ACCOLTA

E' stato modificato il comma 8 dell'art. 16 come richiesto.

---

#### 4.12.4 Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

Vista la presenza all'interno del territorio del Parco di un'azienda a rischio e viste le aree di attenzione determinate nel Parco dal polo petrolchimico di S.Martino di Trecate, si richiama quanto evidenziato al par. 4.9 della presente relazione in quanto riveste problematica con ricadute urbanistiche - relativamente alla necessità di provvedere da parte del Comune di Trecate alla verifica dell'aggiornamento dei dati di analisi ed alla conseguente attualizzazione delle tipologie zonizzative RIR approvate da Regione Piemonte all'interno del PRG in sede di adeguamento alla normativa RIR.

Si consiglia, di conseguenza, che l'Ente Parco effettui, nelle zone più critiche determinate dalle fasce RIR, una verifica delle possibilità insediative consentite dal nuovo Piano d'Area, normando adeguatamente eventuali nuovi interventi ricettivi previsti conseguenti a ristrutturazioni/ampliamenti consentiti sui fabbricati.

---

#### ACCOLTA

La normativa vigente su tale tema è stata inserita nella Relazione di Piano. La L.R n. 19/2009 e smi prevede *Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).*

**Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, e ne affida l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale.**

Pertanto la normativa locale più restrittiva risulta vigente. E' stato inserito un richiamo alla normativa di PRG in tema di RIR all'art. 14 comma 1 solo per l'attività produttiva normata dal Piano d'Area.

---

#### 4.12.5 Aeroporto di Malpensa

Si chiede di approfondire all'interno della Relazione Illustrativa le problematiche relative agli impatti ambientali sul Parco relativi ai terreni dei Comuni di Pombia e Varallo Pombia che costituiscono "intorni aeroportuali" in quanto interessati dai sorvoli degli aeromobili dall'aeroporto di Malpensa.

#### ACCOLTA

E' stata integrata la Relazione illustrativa.

---

#### 4.12.6 Norme Tecniche di Attuazione

A livello generale si rileva che dalla lettura del testo si sono riscontrate numerose discrasie in merito ai dati dimensionali ed ai parametri di intervento proposti per la realizzazione degli interventi all'interno del territorio del Parco. Ciò comporta in taluni casi la difficoltà o l'impossibilità della verifica dimensionale degli interventi consentiti e, conseguentemente, l'incertezza nella valutazione complessiva del carico antropico e del conseguente impatto ambientale.

##### Computo degli incrementi volumetrici

Al fine di evidenziare la sussistenza della difficoltà di verifica delle possibilità edificatorie sui manufatti presenti all'interno del Parco – legate alla necessità di valutazione dell'aumento del carico antropico - si evidenzia, come esempio, quanto previsto dalle norme del Piano per una singola area di fruizione: la Fattoria del Pesce in Comune di Oleggio.

Essa è individuata come "zona di fruizione articolata" (n.14) con tipologia di intervento **S** (interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative).

Per essa la *Tabella degli impatti antropici potenziali – area 9* contenuta nello *Studio di Valutazione di Incidenza* dichiara una consistenza (SUL) pari a m<sup>2</sup> 1000 (senza specificare il numero delle unità immobiliari). La norma (art.12, comma 6 delle NTA) consente nella zona di fruizione articolata con tipologia di intervento S un ampliamento del 30% della SU esistente fino ad un max consentito di 100 m<sup>2</sup> per unità immobiliare.

L'applicazione della norma comporterebbe pertanto la possibilità di ammettere un incremento volumetrico fino ad un max di m<sup>2</sup> 300 (calcolato sulla base della SUL dichiarata esistente), mentre invece l'ampliamento previsto nella succitata *Tabella degli impatti antropici potenziali – area 9* è di soli m<sup>2</sup> 200 (si presume che sia stato calcolato il volume in ampliamento sulla base di 2 unità immobiliari).

Gli ampliamenti volumetrici assegnati alle diverse aree sono già stati calcolati nelle precitate *Tabelle degli impatti antropici potenziali*, le quali hanno un valore di analisi ma sono invero richiamate nelle NTA (cfr. art. 6, comma 5).

Infatti la relativa direttiva stabilisce che "le azioni specifiche e i limiti numerici indicativi massimi ammissibili in termini di carico antropico (...) sono disciplinati dalla Valutazione d'Incidenza facente parte integrante del presente Piano e devono essere presi in considerazione nella procedura di valutazione di incidenza di cui all'art.4 in termini di PA-posti auto, PR-posti ristoro, PL-posti letto, AB-abitanti, UT-posti loisir e aree attrezzate."

Nella precedente versione del Piano (gennaio 2010) i suddetti dati di analisi per verificare la consistenza dei manufatti esistenti, le possibilità di ampliamento e trasformazione e il carico antropico risultavano presenti all'interno delle NTA nella *tabella fruizione - limiti numerici massimi*.

Pertanto, si chiede di fare chiarezza relativamente ai manufatti esistenti da recuperare, all'effettiva possibilità del loro ampliamento ed alle effettive dimensioni sulle quali si applica il parametro di incremento della SU esistente, soprattutto al fine di non trasformare edifici di ridotte dimensioni in fabbricati con una consistenza edilizia ben diversa dall'esistente.

Parimenti, la non chiarezza rispetto alla consistenza finale massima ammissibile determina un calcolo non univoco degli impatti potenziali complessivi, in quanto il numero di abitanti, il numero di posti letto ed il numero di posti ristoro potrebbero variare e – di conseguenza – varierebbe il computo dei posti auto realizzabili.

---

## ACCOLTA

Considerato che la proposta degli impatti potenziali è stata il frutto non solo di calcoli meramente matematici ma anche mediante valutazioni rispetto ai luoghi interessati (fascia di rispetto di corsi d'acqua, area sensibile dal punto di vista naturalistico, presenza del pelobate fosco, etc.). preso atto dei possibili dubbi e problematiche che potrebbero emergere, viste le osservazioni esposte. Considerato che il piano d'Area prevede comunque strumenti di controllo quali la pianificazione esecutiva e il permesso di costruire convenzionato. Visto, inoltre, lo strumento della valutazione di incidenza questo ente ha ritenuto di incorporare la tabella degli impatti potenziali dallo studio d'incidenza, rendendola un allegato dello Studio di Incidenza denominato "Indicazioni per la redazione degli studi di incidenza".

---

### Obbligo di ricorso a pianificazione esecutiva

Si chiede di motivare ed eventualmente rivalutare l'obbligo di ricorso a strumenti di pianificazione esecutiva (PEC) per poter attuare ampliamenti di esigua entità massima dei fabbricati esistenti in talune zone di fruizione: ad esempio nella zona di fruizione puntuale n. 18 "Mulino vecchio" di Bellinzago Novarese è obbligatoria la redazione di PEC per poter edificare un ampliamento massimo di soli m<sup>2</sup> 47.

---

## ACCOLTO

E' stato introdotto lo strumento del permesso di costruire convenzionato.

---

### Carico antropico

La Valutazione d'Incidenza definisce il carico antropico previsto nelle 18 aree omogenee individuate.

Prendendo a titolo esemplificativo l'area omogenea n. 9, si afferma che il carico antropico **previsto** nell'intera area risulta pari a 319 residenti, 192 posti letto e 410 posti ristoro (come risulta dai dati numerici presenti nella "tabella degli impatti antropici potenziali"); più avanti si afferma che "**si ritiene compatibile un carico antropico complessivo pari a 113 residenti, 86 posti letto, 230 posti ristoro**".

Al riguardo si chiede di:

- esplicitare con maggior chiarezza se il numero di residenti, posti letto e posti ristoro definiti **carico antropico complessivo compatibile** sia quello effettivamente determinato dal Piano d'Area, verificando analiticamente che – applicando i parametri previsti dal Piano d'Area per computare le quantità AB, PL e PR – vi sia coerenza rispetto alle quantità determinate dall'applicazione delle tabelle di calcolo degli **incrementi volumetrici consentiti** di cui all'art. 12, comma 6, delle NTA;
- chiarire ed esplicitare la metodologia di definizione e calcolo del predetto **carico antropico complessivo compatibile**, motivando in modo estensivo le ragioni per cui tale carico è ritenuto compatibile e nettamente in diminuzione rispetto al carico attualmente rilevato nell'area.

La succitata richiesta di verifica – che si ritiene necessaria al fine della determinazione certa dell'effettivo carico antropico complessivo previsto nel territorio del Parco, sulla base del quale il Piano d'Area calcola e prevede i posti letto, posti ristoro ed i parking – dovrà essere estesa a tutte le aree omogenee trattate nella Valutazione di Incidenza.

Al fine della valutazione dell'aumento del carico antropico, i parametri utilizzati dal Piano relativamente alle voci abitanti (AB), posti letto (PL), posti ristoro (PR) e posti auto (PA) (cfr. pag. 103 dello Studio di valutazione di Incidenza) sono i seguenti:

AB1 abitante ogni 33 m<sup>2</sup> di SU

PL 1 posto letto ogni 40 m<sup>2</sup> di SU

PR1 posto ristoro (ristorante, punti di degustazione) ogni 4 m<sup>2</sup> di SU

PA1 posto auto ogni 4 residenti (per le abitazioni)

1 posto auto ogni 3 posti ristoro (per i ristoranti)

---

## ACCOLTA

Considerato che la proposta degli impatti potenziali è stata il frutto non solo di calcoli meramente matematici ma anche di valutazioni rispetto alle caratteristiche dei luoghi interessati ( fascia di rispetto di corsi d'acqua, area sensibile dal punto di vista naturalistico, presenza del pelobate fosco, etc.); preso atto dei possibili dubbi e problematiche che potrebbero emergere, viste le osservazioni esposte. Considerato che il piano d'Area prevede comunque strumenti di controllo quali la pianificazione esecutiva e il permesso di costruire convenzionato. Visto, inoltre, lo strumento della valutazione di incidenza questo ente ha ritenuto di incorporare la tabella degli impatti potenziali dallo studio d' incidenza, rendendola un allegato a parte dello Studio di Incidenza denominato "Indicazioni per la redazione degli studi di incidenza".

---

### Criticità di interazione tra norme

*Si chiede di approfondire quanto enunciato all'art.12, comma 6, che prescrive "per gli edifici individuati come fruizione puntuale per i quali non è prevista la redazione di un piano attuativo specifico è applicabile anche la normativa di zona di appartenenza escluso il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione già disciplinato dal presente articolo".*

Questa norma è, infatti, da porre in relazione con le possibilità di incremento volumetrico consentite dalla tabella di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché con la norma di cui all'art. 6, comma 5,

---

## ACCOLTA

Il comma 6 è stato così modificato

Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale per i quali non è prevista la redazione di un piano attuativo specifico è applicabile anche la normativa di zona di appartenenza ~~escluso il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione già disciplinato dal presente articolo.~~

---

### Obbligo di ricorso a pianificazione esecutiva

Si chiede di motivare ed eventualmente rivalutare l'obbligo di ricorso a strumenti di pianificazione esecutiva (PEC) per poter attuare ampliamenti di esigua entità massima dei fabbricati esistenti in talune zone di fruizione: ad esempio nella zona di fruizione puntuale n. 18 "Mulino vecchio" di Bellinzago Novarese è obbligatoria la redazione di PEC per poter edificare un ampliamento massimo di soli m<sup>2</sup> 47.

che disciplina i "limiti numerici indicativi massimi ammissibili in termini di carico antropico" all'interno della Valutazione di Incidenza.

---

## ACCOLTA

E' stato introdotto il permesso di costruire convenzionato

---

### Carico antropico

La Valutazione d'Incidenza definisce il carico antropico previsto nelle 18 aree omogenee individuate.

Prendendo a titolo esemplificativo l'area omogenea n. 9, si afferma che il carico antropico **previsto** nell'intera area risulta pari a 319 residenti, 192 posti letto e 410 posti ristoro (come risulta dai dati numerici presenti nella "tabella degli impatti antropici potenziali"); più avanti si afferma che **"si ritiene compatibile un carico antropico complessivo pari a 113 residenti, 86 posti letto, 230 posti ristoro"**.

Al riguardo si chiede di:

- esplicitare con maggior chiarezza se il numero di residenti, posti letto e posti ristoro definiti *carico antropico complessivo compatibile* sia quello effettivamente determinato dal Piano d'Area, verificando analiticamente che – applicando i parametri previsti dal Piano d'Area per computare le quantità AB, PL e PR – vi sia coerenza rispetto alle quantità determinate dall'applicazione delle tabelle di calcolo degli *incrementi volumetrici consentiti* di cui all'art. 12, comma 6, delle NTA;
- chiarire ed esplicitare la metodologia di definizione e calcolo del *precitato carico antropico complessivo compatibile*, motivando in modo estensivo le ragioni per cui tale carico è ritenuto compatibile e nettamente in diminuzione rispetto al carico attualmente rilevato nell'area.

La succitata richiesta di verifica – che si ritiene necessaria al fine della determinazione certa dell'effettivo carico antropico complessivo previsto nel territorio del Parco, sulla base del quale il Piano d'Area calcola e prevede i posti letto, posti ristoro ed i parking – dovrà essere estesa a tutte le aree omogenee trattate nella Valutazione di Incidenza.

Al fine della valutazione dell'aumento del carico antropico, i parametri utilizzati dal Piano relativamente alle voci abitanti (AB), posti letto (PL), posti ristoro (PR) e posti auto (PA) (cfr. pag. 103 dello Studio di valutazione di Incidenza) sono i seguenti:

AB1 abitante ogni 33 m<sup>2</sup> di SU

PL 1 posto letto ogni 40 m<sup>2</sup> di SU

PR1 posto ristoro (ristorante, punti di degustazione) ogni 4 m<sup>2</sup> di SU

PA1 posto auto ogni 4 residenti (per le abitazioni)

1 posto auto ogni 3 posti ristoro (per i ristoranti)

1 posto auto ogni 2 posti letto (per la ricettività)

Ciò premesso, si rilevano discrasie nel calcolo analitico dei posti auto sia per i residenti che per la ricettività rispetto al dato risultante dall'applicazione dei sopraccitati parametri.

Si evidenzia che la scelta dei parametri utilizzati è stata peraltro oggetto di una specifica osservazione al Piano d'Area esprimente dubbi sulla correttezza metodologica di tali dimensionamenti.

---

### ACCOLTA IN PARTE

Considerato che la proposta degli impatti potenziali è stata il frutto non solo di calcoli meramente matematici ma anche di valutazioni rispetto alle caratteristiche dei luoghi interessati ( fascia di rispetto di corsi d'acqua, area sensibile dal punto di vista naturalistico, presenza del pelobate fosco, etc.); preso atto dei possibili dubbi e problematiche che potrebbero emergere, viste le osservazioni esposte. Considerato che il piano d'Area prevede comunque strumenti di controllo quali la pianificazione esecutiva e il permesso di costruire convenzionato. Visto, inoltre, lo strumento della valutazione di incidenza questo ente ha ritenuto di incorporare la tabella degli impatti potenziali dallo studio d' incidenza, rendendola un allegato a parte dello Studio di Incidenza denominato "Indicazioni per la redazione degli studi di incidenza".

---

### Norme transitorie

Si rileva la necessità di prevedere una regolamentazione del regime transitorio degli interventi relativamente al periodo che intercorrerà tra l'avvenuta approvazione del Piano d'Area e l'adeguamento dei PRG comunali ad esso. Dal momento che le NTA del PdA comprendono numerose direttive che hanno incidenza diretta sul regime edilizio e sulle possibilità di intervento sui manufatti e visto che tali disposizioni saranno "operative" solo all'atto del loro recepimento nei PRGC, si ritiene opportuno prevedere un regime transitorio laddove si determinino dei "vuoti normativi". Questo perché all'atto dell'approvazione del nuovo Piano d'Area, il PdA attualmente vigente ovviamente non sarà più applicabile e pertanto – visto che il vigente PdA è l'unico strumento urbanistico che norma il territorio ricompreso all'interno del Parco, sovrapponendosi e sostituendo le norme dei PRG comunali, che rimandano integralmente ad esso – si creerebbero situazioni in cui né una semplice direttiva del nuovo PdA approvato, né le NTA dei vigenti PRGC consentirebbero la regolamentazione di aspetti urbanistici/edilizi che invece necessitano di diretta possibilità d'applicazione.

### Valenza delle direttive

Non si ritiene corretta la formulazione come "direttive" di diverse norme presenti all'interno delle NTA.

Per esplicita definizione (art. 1, comma 9) le direttive *"costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente."*

Alla luce di tale definizione non si comprende il senso come "direttiva" di norme che hanno rilevanza ed incidenza diretta sull'operatività a livello edilizio sui fabbricati.

Ad esempio, il comma 17 dell'art. 10 (zone naturalistiche) prevede come direttiva: *"Casseri e fienili costituiscono s.u. esistente"*. Sino al recepimento nei PRG di tale disposizione, si chiede come debba essere trattato il cassero presente all'interno delle zone naturalistiche. Non si può, ovviamente, rinviare a quanto prevede il PRG al riguardo poiché - anche se fosse presente una norma in materia - essa riguarderebbe i manufatti esistenti fuori dal Parco, visto che nella maggior parte dei casi i PRG vigenti richiamano integralmente il PdA vigente per la disciplina dei territori ricadenti all'interno del Parco.

Non si condivide, altresì, la possibilità lasciata agli adeguamenti dei PRG comunali di recepire in tempi differenti le direttive di carattere edilizio, in quanto si creerebbero situazioni di disomogeneità ed eventualmente discriminatorie nei confronti delle proprietà esistenti in zone dalle caratteristiche omogenee, ancorché ubicate nel territorio di Comuni diversi. Si prendano come esempio le direttive di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 10 relativamente alle zone naturalistiche oppure quelle di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 9 relativamente alle zone agricole speciali.

---

## ACCOLTA IN PARTE

Molte Direttive sono state modificate con Prescrizioni, per cui non se ravvisa più tale necessità

---

#### 4.14 IL PIANO DI MONITORAGGIO

Relativamente al Piano di monitoraggio si segnala l'obsolescenza dell'indicatore individuato per lo stato ambientale dei corsi d'acqua SACA (Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua). Oggi lo stato ecologico dei Corpi idrici fluviali è definito dalla valutazione integrata degli indici STAR\_ICMi, ICMi, IBMR, ISECI, LIMeco e dalla verifica degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) per gli inquinanti specifici. La valutazione dello Stato Chimico è definita in base a una lista di 45 sostanze pericolose o pericolose prioritarie individuate a livello comunitario per le quali sono previsti Standard di Qualità Ambientale (SQA) europei fissati dalla Direttiva 2013/39/UE recepiti dal D.Lgs 172/15. Dal confronto dei risultati tra lo Stato Ecologico e lo Stato Chimico si ottiene la classificazione dello Stato complessivo del corpo idrico superficiale.

Per la definizione del quadro conoscitivo può essere consultato il Geoportale di Arpa Piemonte all'indirizzo:

[http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio\\_qualita\\_acque\\_mapseries/monitoraggio\\_qualita\\_acque\\_webapp/](http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/).

Tra le informazioni disponibili si segnalano i dati relativi al Monitoraggio della qualità delle acque in Piemonte, prodotti secondo il quadro normativo europeo e nazionale. I dati di sintesi sono rintracciabili nell'Elaborato 5 del *Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po* pubblicato sul sito ufficiale dedicato al Piano all'indirizzo: <http://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2015/>.

Per quanto concerne la parte di monitoraggio relativa alla Valutazione d'incidenza, si segnala che i dati relativi agli indicatori BIOMOD e FRAGM sono ormai superati. È consigliabile pertanto la sostituzione di tali indicatori con l'utilizzo dei dati maggiormente aggiornati derivati dalle e precisamente:

- l'indicatore 5) *Presenza di aree a elevata biodiversità per la classe dei mammiferi (BIOMOD)* andrebbe sostituito con gli elementi della rete ecologica. Per approfondimenti e dati: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec/metodologia/4.7-individuazione-degli-elementi-utili-allidentificazione-della-rete-ecologica-del-territorio>
- l'indicatore 6) *Presenza di aree a elevata connettività ecologica (FRAGM)* andrebbe sostituito col *FRAGM connettività ecologica di recente aggiornamento*. Per approfondimenti e dati: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec/metodologia>

Infine al paragrafo 2.2. Indicatori di contesto ambientale, in quanto indicatore descrittivo della situazione, che misura "lo stato delle cose", si richiede di inserire la seguente tabella:

---

#### **ACCOLTA**

Nel rapporto ambientale sono stati inseriti.

---

Infine al paragrafo 2.2. Indicatori di contesto ambientale, in quanto indicatore descrittivo della situazione, che misura "lo stato delle cose", si richiede di inserire la seguente tabella:

8) Cambiamenti climatici nell'area del Parco	
ST *100	Superficie territoriale delle aree interessate da: - precipitazioni intense con danni - siccità e incendi - variazione delle temperature stagionali

32

---

Descrizione	Rapporto tra le superfici che subiscono alterazioni e danni al terreno, moltiplicato 100
Unità di misura	Numero
Fonte dei dati	Arpa
Sorgente dati	Elaborazioni GIS
Frequenza	Triennale

---

## ACCOLTO

E' stato inserito nel Rapporto Ambientale.

---

### 4.15 ULTERIORI OSSERVAZIONI

Si segnalano, di seguito, alcune ulteriori precisazioni e integrazioni in merito alla documentazione di Piano:

- considerati gli obiettivi del Piano si scorge l'opportunità di orientare le misure di compensazione ecologica, derivanti dalle procedure di VAS, VIA o altre autorizzazioni ambientali dei piani o progetti ricadenti nei Comuni del Parco, alle ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE o alle aree da portare a rinaturalizzazione quando non interessate da progetti propri di recupero ambientale;

- sarebbe opportuno produrre una tavola riportante la classificazione acustica del territorio del Parco. La mosaicatura dei Piani di Zonizzazione Acustica della Provincia di Novara è disponibile sul Geoportale di Arpa Piemonte alla pagina:

<http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/rumore-e-vibrazioni>

- ove possibile può essere utile inserire nelle legende delle tavole di Piano il riferimento alla relativa NTA.

---

## ACCOLTE